



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Marzia NIGITO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'Attestazione n. 78839 rilasciata in data 11/06/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata *“il diritto all'insegnamento nel campo Arte visiva”*;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *“condizione necessaria, ma non sufficiente”* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del TAR, Sezione III bis, n. 2583/2021 REG.PROV.COLL pubblicata in data 3 marzo 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR, Sezione III Bis;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO, altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

RILEVATA, infine, un'incongruente sovrapposizione, ancora in corso di accertamento, tra il periodo di frequentazione dei corsi rumeni "A TEMPO PIENO" (CU FRECVENȚĂ in lingua rumena), dichiarata dall'Università rumena relativamente al primo e al secondo livello di corsi/tirocini frequentati (sessioni novembre 2017 e febbraio 2018) ed i contemporanei incarichi di supplenza svolti dall'interessata in Italia e documentati attraverso apposita auto-dichiarazione;

CONSIDERATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali della richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità della richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 555 del 29/04/2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 21411 del 12.11.2021, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove delle misure compensative svolte dall'interessata presso l'IISS "A. Manzoni – F. Juvara" di Caltanissetta;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Diploma accademico di secondo livello in "Arti Visive - Pittura" conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Catania (Italia) il 18/03/2013;

b) titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*" 2017/2018 - rilasciati in data 14 marzo 2018 e conseguiti rispettivamente N. 1257 Nivel I nella sessione di novembre 2017 e N. 1258 Nivel II nella sessione di febbraio 2018, presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana sig.ra **Marzia NIGITO**, nata a Caltagirone (ITALIA) in data 11 ottobre 1985, per gli effetti della sentenza del TAR, Sezione III bis, n. 2583/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria per le classi di concorso:

**A-01 ARTE ED IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
II GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo